

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. (*Approvato dal Senato*). (2877);

AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura. (1961);

BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati. (2787);

TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella Magistratura. (3704);

COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285);

FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630);

PELLEGRINO ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (*Urgenza*). (3565);

PALAZZOLO: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (*Urgenza*). (3630);

VIZZINI: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (3693);

PAG.

GIOIA ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3961)	1212
PRESIDENTE	1212, 1214; 1215 1216, 1217, 1219, 1222
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1213 1214, 1215, 1216, 1217, 1219
PAPA	1216, 1219
BISANTIS, <i>Relatore</i>	1217, 1220
MIGLIORI	1218
KUNTZE	1218
PAOLUCCI SILVIO	1219

Votazione segreta:

PRESIDENTE

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (1011)

PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (*Urgenza*). (2632);

BOIDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense. (3701);

SPADAZZI: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali. (4048)

PRESIDENTE	1223, 1225, 1226, 1228 1230, 1234, 1235, 1236
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	1223, 1224, 1228
PENNACCHINI	1224, 1225, 1227 1230, 1234, 1236
MASTINO	1229, 1230, 1234, 1236

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

	PAG.
PALAZZOLO	1230, 1233, 1234, 1235
BREGANZE	1231, 1232, 1234, 1235, 1236
ANDREUCCI	1232, 1234, 1235, 1236
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1234
	1235, 1236
GUERRIERI EMANUELE	1234
COMANDINI	1234
BERLINGUER	1235

La seduta comincia alle 9,40.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. (Approvato dal Senato) (2877); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri: **Sullo stato giuridico della magistratura** (1961); Bozzi: **Norme sulle promozioni dei magistrati** (2797); Targetti ed altri: **Norme sulle promozioni nella magistratura** (3707); Colitto: **Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione** (1285); Foschini: **Norme per la promozione a consigliere di Corte di cassazione** (2630); Pellegrino ed altri: **Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato** (3565); Palazzolo: **Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato** (3630); Vizzini: **Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato** (3693); Gioia ed altri: **Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato** (3921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistra-

to di Corte di appello e di Corte di cassazione » (2877), già approvato dal Senato, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri: « Sullo stato giuridico della Magistratura » (1961); Bozzi: « Norme sulle promozioni dei magistrati » (2787); Colitto: « Norme per la promozione a Consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione » (1285); Foschini: « Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione » (2630); Targetti ed altri: « Norme sulle promozioni nella Magistratura » (3701).

Sul disegno di legge e le proposte di legge di cui sopra è relatore l'onorevole Bisantis.

L'ordine del giorno reca inoltre il seguito della discussione delle proposte di legge connesse di iniziativa dei deputati Pellegrino ed altri: « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (3656); Palazzolo: « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (3630); Vizzini: « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (3693); Gioia ed altri: « Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capi dello Stato » (3291). Su queste proposte di legge è relatore l'onorevole Andreucci.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, eravamo in attesa del parere della V Commissione (Bilancio), che ora è pervenuto. Ne do lettura, per passare poi successivamente all'approvazione dell'articolo 14 e al coordinamento del testo che è già stato preparato e distribuito.

Do lettura del parere della V Commissione (Bilancio):

« La Commissione Bilancio ha esaminato nella sua seduta in data odierna i nuovi emendamenti trasmessi in data 21, 22 e 29 novem-

bre da codesta Commissione di merito relativi al nuovo testo del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione » (*Approvato dal Senato*) (2877). La Commissione ha adottato la seguente deliberazione:

1°) esprime parere favorevole all'emendamento del Relatore Bisantis relativo all'articolo 5 inteso a sostituire al secondo comma le parole « rispettivamente 13 e 15 » con le parole « rispettivamente 13 e 14 » e al terzo comma le parole « 12 anni » con le parole « 14 anni ». Ritiene però necessario introdurre correlativamente allo stesso articolo 5, tanto alla fine del secondo quanto alla fine del terzo comma la seguente ulteriore modifica: aggiungere le parole « a partire dal 30 giugno 1963 ».

« Ritiene altresì necessario che al primo comma dell'articolo 2 dopo le parole « Corte di cassazione » siano aggiunte le parole « comprese quelle di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5 »:

2°) esprime parere favorevole alla modifica proposta dal Relatore Bisantis alla tabella B intesa a portare da 6 a 9 l'incremento di organico previsto per il 1962 relativamente alla qualifica di Presidente di sezione di cassazione ed equiparati; è risultato, infatti, che il corrispondente maggiore onere (valutabile nella misura annua di 20 milioni al massimo) possa essere fronteggiato sulla base delle stesse indicazioni di copertura già fornite dal disegno di legge. Segnala peraltro la necessità di modificare in coerenza con tale ulteriore miglioramento di organico tanto l'articolo 1 primo comma quanto la tabella A;

3°) esprime parere contrario agli emendamenti dei deputati Pellegrino e Kuntze e del deputato Comandini relativamente all'articolo 14 del disegno di legge (nuovo testo).

« A richiesta del Ministro della giustizia e sulla base delle dichiarazioni e dei chiarimenti da questi resi, la Commissione ha inoltre aderito a trasmettere il seguente chiarimento: « Il criterio dettato dalla stessa Commissione Bilancio con il suo precedente parere espresso in data 31 ottobre scorso circa la decorrenza dell'incremento degli organici della magistratura disposto con il disegno di legge in esame nonché circa la ripartizione degli stessi organici di cui alla tabella B è volto alla preoccupazione di gravare la relativa spesa sull'esercizio corrente solo in ragione di una semestralità: poiché tale limitazione di onere risulta garantita anche ove l'incremento degli organici sia riferito alla

data del 31 dicembre 1962 (data normale delle promozioni effettuate in magistratura) ed ove il triennio di ripartizione dell'incremento resti di conseguenza fissato al 1962-64, la Commissione ha deliberato di autorizzare la formulazione del disegno di legge nei termini che risultino più coerenti agli obiettivi che, in tali limiti di spesa si propone il legislatore ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Innanzitutto la V Commissione (Bilancio) si è trovata di fronte al precedente parere col quale stabiliva che l'aumento degli organici dovesse, in realtà, decorrere dal 1963, perché il 1° gennaio 1963 avrebbe importato che la tabella si dovesse distribuire non nei tre anni dal 1962 al 1964, ma nei tre anni dal 1963-65. Questo avrebbe portato in realtà un ritardo di un anno, perché, siccome gli scrutini si debbono bandire entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei posti, se i posti si fossero resi disponibili col 1° gennaio 1963, noi avremmo dovuto bandire lo scrutinio entro il 15 gennaio del 1964: e ciò con grave ritardo, anche perché vi era l'altro emendamento Kuntze-Pellegrino, che poi resta in parte assorbito da questa norma. E, previe le insistenze del Ministero di grazia e giustizia — ed io ringrazio la V Commissione (Bilancio) di aver voluto dare atto di questo sforzo del Ministero di grazia e giustizia per ottenere che la ripartizione delle tabelle decorresse dal 1962 — la Commissione ha aderito a questa nostra richiesta. Per quanto riguarda le altre variazioni, ho accettato di includere i nuovi tre posti di presidente di sezione, senza chiedere in corrispettivo la diminuzione degli altri posti. Ho cercato, come del resto si disse in Commissione, di non alterare il resto, e, quindi, il numero dei posti complessivi che noi andiamo a aumentare e che è menzionato nell'articolo 1, passa da 1176 a 1179.

Quindi, questa è la prima misura di coordinamento necessaria, in relazione all'emendamento Bisantis. Per quanto riguarda, poi, le parole di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5, cioè, c'è stata un'altra grave difficoltà che ha fatto presente soprattutto il Tesoro, relativamente all'istituto del soprannumero che è un istituto che, in generale, per tutti gli altri impieghi va scomparendo e, quindi, il Tesoro non era favorevole alla inclusione del soprannumero nello stesso provvedimento, in cui si aumentano gli organici; perché sembrava contraddittorio da una parte aumentare gli organici e dall'altra tenere il soprannumero. Senonché, ho fatto presen-

te che questa legge regola una situazione temporanea, perché l'articolo 2 comincia con la formula: « Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario ». Evidentemente questa formula regge tutta la legge, escluso l'articolo 1, e, quindi, è implicito che fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento il principio vale anche per le promozioni in soprannumero di cui all'articolo 5. Ma il Tesoro, pur aderendo a questa nostra richiesta del soprannumero, ha fatto presente l'opportunità di dire strettamente che fra le promozioni a magistrato di corte d'appello, di cui si prevede la durata, fino all'emanazione del nuovo ordinamento, siano compresi quelli in soprannumero.

E allora l'articolo 2, nel nuovo testo, verrebbe così coordinato: « Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, che riguarda lo scrutinio speciale, le promozioni a magistrato di corte d'appello e di corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5, cioè quelle in soprannumero, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, ecc. ».

All'articolo 5, voi ricordate che la Commissione aveva approvato la norma secondo la quale « i magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui matura la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo ». Questa è la norma approvata ed erano stati respinti gli emendamenti che tendevano a una retrodatazione della nomina stessa. Senonché si sarebbe potuto verificare questo inconveniente: che per lo scrutinio del 30 giugno dell'anno prossimo non si fosse fatto in tempo ad espletare tutte le operazioni necessarie e quindi in fondo il chiarimento » a partire dal 30 giugno 1963 » è un chiarimento che può riuscire utile e interessante perché anche per gli scrutini che avessero il loro termine dopo il 30 giugno 1963, è probabile che si applichi la data del 30 giugno 1963. La stessa norma vale anche per gli scrutini di cassazione.

Per l'articolo 14 la Commissione non ha accettato l'emendamento riduttivo che, cioè, dovrebbe verificarsi la promozione entro l'anno e non dopo l'anno per ragioni di carattere finanziario. Per quanto riguarda le

tabelle ha accettato — come già detto — la ripartizione negli anni 62-63-64 con la distribuzione proposta dalla Commissione e cioè per il primo anno, un posto di presidente aggiunto, 9 di presidenti di sezione, 110 di consiglieri di corte di cassazione, 200 di consiglieri di corte d'appello e 200 di giudici ed equiparati. Per il secondo e terzo anno le cifre restano invariate. Poi c'è qualche altra norma di coordinamento che spiegherò in seguito.

PRESIDENTE. Noi, ora, dovremmo votare l'articolo 5, del quale abbiamo approvato il principio base. Esso andrebbe, quindi, votato e approvato, per ragioni di procedura.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Se permette, onorevole Presidente, le ricordo che occorre pure approvare, alla seconda riga dell'articolo 1, il numero 1179 anziché 1176.

PRESIDENTE. All'articolo 1, in sede di coordinamento, dato l'incremento di tre unità di cui alla tabella B, per i presidenti di sezione e di cassazione, correlativamente è stato aumentato il numero del ruolo organico da 1176 a 1179 posti.

Pongo in votazione tale variazione, alla seconda riga dell'articolo 1, e, cioè, la sostituzione del n. 1176 col numero 1179.

(È approvata).

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Al terzo comma dell'articolo 1, noi avevamo approvato: « I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte d'appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dalla presente legge, ecc. ». Invece bisogna chiarire, per ragioni di coordinamento, in questo senso: « prevista dall'articolo 2 della presente legge... ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 1 resta così formulato:

« Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di 1179 posti compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-1964 secondo la tabella B allegata alla presente legge.

I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

contenuta nella tabella *B* sono considerati ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.

Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito dalla tabella *C* allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311.

Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge ».

All'articolo 2, pongo in votazione le seguenti parole, alla quarta e quinta riga: « comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 5 ».

(Sono approvate).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Poi l'ex articolo 13-bis ha trovato più opportuna collocazione alla fine dell'articolo 2 e, quindi, il testo è identico, ma tale testo viene posto al quinto capoverso dell'articolo 2, cioè: « I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori, andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilita la diversa collocazione di tale testo, che resta cioè incorporata nell'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 2 resta così formulato:

« Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'Ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 5, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per

quelle imprevedute dell'anno precedente sono ripartite:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono così ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame e comunque per un numero di posti non inferiore a tre;

per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.

Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al merito distinto; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.

I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori, andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze imprevedute quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 200 dell'Ordinamento giudiziario ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Nell'articolo 3 vi è poi l'ex emendamento Murgia. Come ricorderete, fu detto: salvo formulazione espressa. La formulazione dell'ex emendamento Murgia è venuta così e naturalmente rispecchia fedelmente lo spirito delle disposizioni: « I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito distinto, nello stesso anno 1962, a seguito di scrutini effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ma prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione a seguito degli scrutini ordinari indetti successivamente ».

Ma questo pure fu approvato.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

PAPA. L'articolo 3, ultimo comma, dice testualmente: « Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22, mentre nel precedente testo... »

PRESIDENTE. No, no, abbiamo modificato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Fu modificato e votato; anzi, ci fu una lunga discussione.

PRESIDENTE. Dell'articolo 5, come i colleghi ricorderanno, abbiamo approvato il principio base. Ora dobbiamo approvare l'intero articolo con l'aggiunta della espressione: « a partire dal 30 giugno 1963 », alla fine del secondo e del terzo comma. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.

Il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbono essere disposte, tenute

presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari ».

(E approvato).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. All'articolo 6 all'ultimo comma si dice: « Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma ». Si è ritenuto opportuno, per quanto fosse già implicito nella norma, di aggiungere « i magistrati residenti all'estero », perché la Commissione sa che noi abbiamo taluni magistrati in Somalia, ecc. Ripeto, era già implicita nella formulazione « non addetti ad uffici giudiziari ». Però, si è voluto aggiungere tale chiarimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione detta formulazione.

(E approvata).

L'articolo 6 resta così formulato:

« Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente tredici anni di effettivo servizio, di cui almeno sette nella categoria di magistrato di tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore distinti per cultura operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma ».

Siamo adesso all'articolo 14, di cui abbiamo letto il parere della V Commissione (Bilancio), contrario all'emendamento che avevamo suggerito e che ci costrinse ad accantonare l'articolo 14.

Pongo in votazione l'articolo 14.

(E approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 non c'è niente. Articolo 25. L'articolo 25 fu approvato come 25-bis, e naturalmente è stato aggiunto come ultimo comma dell'articolo 25. Agli articoli 26 e 27 non vi è nulla. Articolo 28: c'era stato un errore di coordinamento, perché noi approvammo sette.

BISANTIS, *Relatore*. L'avevamo votato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Va bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 di cui do lettura nel testo coordinato:

« La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai capi delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* del decreto che indice lo scrutinio.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al Presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro di grazia e giustizia.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a sette.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio Superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma ».

(È approvato).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel 36 abbiamo usato l'indicazione suggerita dalla V Commissione (Bilancio). Ora ci sono le tabelle.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A di cui do lettura:

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di Cassazione:	—
Primo Presidente della Corte di Cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . .	82
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di appello	1.780
Magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari	4.173
Uditori giudiziari	350
Totale	<u>6.882</u>

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella B di cui do lettura:

TABELLA B

RIPARTIZIONE DEI POSTI IN AUMENTO NEL TRIENNIO 1962-1964

Categoria	FUNZIONI	Anno		
		1962	1963	1964
Magistrati di cassazione .	Presidente aggiunto della Corte di Cassazione	1		
	Presidente di sezione di cassazione ed equiparati	9	5	4
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	110	45	45
Magistrati di appello . .	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	220	90	90
Magistrati di tribunale. .	Giudici ed equiparati	200	200	160

(È approvata).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Pongo in votazione la tabella C di cui do lettura:

TABELLA C.

PERSONALE
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Magistrati	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3°), della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3°), della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	3
Magistrati di Corte di appello	21
Magistrati di Corte di appello ovvero di tribunale	14
Magistrati di tribunale	63
Magistrati di tribunale ovvero aggiunti giudiziari	10
Totale	117

(È approvata).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

MIGLIORI. Chiedo la parola per una brevissima dichiarazione di voto. Premetto, onorevole Presidente, che, nonostante il travaglio, anzi, forse in conseguenza di tale travaglio che questa legge ha richiesto, e in conseguenza delle preoccupazioni delle quali tutti ci siamo resi conto, del desiderio che tutti avremmo voluto fare una cosa anche più perfetta — giacché le cose umane sono sempre perfettabili nel progresso di tempo, ma difficilmente escono perfette da una prima elaborazione — io penso che si possa constatare, che abbiamo fatto un buon lavoro.

Ripeto: non è un lavoro perfetto; non è forse neppure tale da soddisfare ogni giustificata aspettativa; tuttavia, dopo una lunga riflessione, accolta dalla Commissione, di provvedere alle esigenze delle quali tutti siamo consapevoli mediante una soluzione di carattere transitorio, destinato a valere fino alla nuova legge sull'ordinamento giudiziario, è da dichiararsi che il disegno di legge esce dalla Commissione come un atto che testimonia lo sforzo di aver fatto tutto quanto era realisticamente possibile fare: e perciò merita un tale riconoscimento.

Altro il Parlamento, e per esso la Commissione; in questo momento, non chiede.

Personalmente — ma credo anche a nome degli amici del mio gruppo — ringrazio l'onorevole Presidente per il modo col quale ha saputo dirigere questa faticosa discussione; ringrazio l'onorevole Relatore per aver sopportato tante croci; ringrazio l'onorevole Ministro al quale possiamo ascrivere, in un certo senso, anche una degnissima vittoria nel campo della sua amministrazione.

KUNTZE. Per dichiarazione di voto. Come la Commissione ricorderà, in sede di discussione generale, noi facemmo presente che il disegno di legge, sia pur attraverso i successivi ripetuti emendamenti, non soddisfaceva, a nostro giudizio, a quelle esigenze di ordine costituzionale che noi ritenevamo essere prescritte in maniera tassativa dalla nostra Costituzione.

Dicemmo, però, che, nonostante questo, noi avremmo dato la nostra collaborazione per tentare entro i limiti di quelle che erano le nostre vedute, di migliorare il testo del disegno di legge. Credo di poter affermare, a nome del nostro gruppo, che tale collaborazione è stata data, anche se spesso senza successo, ma anche con qualche successo; se anche modesti, questi successi, come numero, penso, però, che essi hanno un certo peso, per quanto riguarda l'influenza che i nostri emendamenti, accettati dalla Commissione possono avere sull'intera *ratio legis* di questo provvedimento.

Siamo giunti, quindi, alla fine di questo nostro lavoro e noi dobbiamo sciogliere quella riserva che, in sede di discussione generale, facemmo. Mentre da altri gruppi fu preannunciato un voto positivo o negativo o di astensione, da parte del nostro gruppo fu fatta una riserva, soprattutto in merito a quella che sarebbe stata l'accoglienza che da parte della maggioranza sarebbe stata fatta ai nostri emendamenti, sciogliendo adesso questa riserva, noi diciamo che, mentre ragioni di principio, che io non starò qui a ripetere, perché sono state già ampiamente illustrate in sede di discussione generale, ci indurrebbero a votare contro questo disegno di legge, altre ragioni, che pur furono allora accennate, e cioè quelle dell'esigenza di porre fine a uno stato di marasma e di immobilismo nella nostra magistratura, potrebbero indurci a un voto diverso. Noi facemmo presente che il nostro voto sarebbe stato poi determinato da quello che sarebbe stato il testo definitivo, che sarebbe uscito dal lavoro della Commissione.

Oggi, noi constatiamo che questo testo, pur non essendo certamente quello che noi ci attendevamo e pur confermando che esso non risponde ai principi costituzionali, tuttavia costituisce un certo progresso nell'interesse della magistratura.

Questa situazione non può indurci a votare in favore di questo disegno di legge, però non può nemmeno imporci di votare contro.

Pertanto, a nome del mio gruppo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi annunciamo la nostra astensione sul voto finale di questo disegno di legge.

PAPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Le riserve che da questa parte noi avanzammo nei riguardi del testo emendato dell'onorevole Bisantis, in sede di discussione generale, hanno trovato valida riprova nel corso di tutta la discussione e nell'esame dei vari articoli. Noi dicemmo che quella posizione che da parte del Governo si offriva per un problema così grave e così vitale per l'ordinamento dello Stato e per l'amministrazione della giustizia, non avrebbe trovato soddisfacente soluzione nella presentazione degli articoli. Abbiamo, però, voluto dare — così come avevamo preannunciato — tutta quanta la nostra collaborazione, serena e obiettiva, affinché si potesse raggiungere la migliore organizzazione possibile in vista di un ordinamento giudiziario che noi auspichiamo secondo determinate linee e determinati progetti già da noi presentati e che speriamo di poter realizzare nella prossima legislatura. Ciò nonostante, poiché questa legge, comunque, colma un vuoto, anche se lo colma male, a nostro avviso, merita non il voto contrario del gruppo liberale, ma l'astensione; un'astensione che da parte nostra è soprattutto una dichiarazione di speranza, e, cioè, che le forze politiche in un prossimo futuro possano costituirsi in modo tale da poter dare alla magistratura italiana quell'ordinamento che noi già avevamo proposto e che, se fosse stato accettato dal Governo, avrebbe forse trovato unanimi consensi.

Onde il mio ringraziamento all'onorevole Presidente per la benevolenza con la quale ha voluto ascoltarci, e all'onorevole Ministro che, come sempre, ha partecipato a questo dibattito con la profonda serietà e la competenza che gli sono proprie.

PAOLUCCI SILVIO. Il gruppo socialista dichiara di astenersi dalla votazione di questo disegno di legge, pur avendo collaborato per migliorarlo, per tutte quelle ragioni di principio esposte dagli onorevoli Amadei e Comandini nella discussione generale.

PRESIDENTE. A conclusione, ricordo agli onorevoli colleghi, che l'intitolazione del provvedimento è stata modificata. Mentre prima era così concepita: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione », ora diventa: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni ».

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge.

(È approvato).

Ai fini del computo del numero dei votanti, vorrei pregare gli onorevoli colleghi che si astengono, di essere presenti al momento della votazione, in modo che possano dichiarare l'astensione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare lei. Veramente ella ha dimostrato una pazienza e una abilità notevoli, consentendo a noi di discutere in modo veramente profondo e spesso di tornare sulle decisioni già prese precedentemente, in modo da permetterci di far uscire da questa Commissione una legge che, se non è perfetta — giacché nessuna legge è perfetta — tuttavia rappresenta un risultato notevole rispetto ai precedenti disegni di legge che erano stati esaminati sia in questo sia nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo che abbiamo fatto una buona cosa riunendo le disposizioni sull'aumento degli organici alla legge sulle promozioni, perché la connessione fra le due materie è così evidente che non mi pare debba essere ulteriormente sottolineata. Quindi, con un unico provvedimento, noi abbiamo risolto due gravissimi problemi che da tempo affliggono la Magistratura.

Per quanto riguarda la necessità di aumentare gli organici — ed è stato già detto nel disegno di legge presentato dal mio illustre predecessore, l'onorevole Gonella, che in questo momento desidero ringraziare per l'interesse che ha posto ai problemi della magistratura — gli organici stessi, dal principio dell'unità d'Italia fino ad oggi hanno subito variazioni veramente irrisorie e d'altra parte gli affari giudiziari sono aumentati non soltanto in relazione all'incremento fortissimo della popolazione, ma anche in relazione ai nuovi sviluppi economici della moderna società del nostro paese. E, quindi, era assolutamente indispensabile provvedere ad un congruo aumento di essi. E finalmente, con questo disegno di legge, noi diamo il via a quegli aumenti che sono tanto attesi.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Altro problema: quello della lentezza della progressione nelle funzioni di magistrato. Avveniva, in base al precedente sistema dei concorsi per titoli — che del resto è stato universalmente criticato — che, a parità di merito, un magistrato fosse promosso e un altro non lo fosse per mancanza dei posti disponibili. Viceversa, con questo provvedimento, avendo inserito il soprannumero, noi assicuriamo a tutti la promozione, sia pure dopo un certo numero di anni. E sono spiacevoli di non aver potuto aderire ad ulteriori emendamenti di abbassamento per il conseguimento del diritto alla promozione in soprannumero, in quanto io mi sono sempre preoccupato di salvaguardare il principio che, alla nuova funzione dovesse corrispondere l'effettiva immissione nell'esercizio della funzione medesima.

Quindi, credo che, in sostanza, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ci dobbiamo preoccupare anche delle ripercussioni fuori del Parlamento, perché noi non siamo un Parlamento di un paese dittatoriale, ci dobbiamo preoccupare anche delle ripercussioni, soprattutto, da parte della benemerita categoria dei magistrati che finora, con un organico così insufficiente, ha saputo fronteggiare i bisogni della giustizia.

Vi posso assicurare che questa legge ha trovato un'ottima risonanza nell'ambiente dei magistrati, anche se qualche volta non corrisponda ai desideri di qualcuno, perché è impossibile fare una legge senza pervenire a una sintesi degli interessi contrapposti.

Desidero ringraziare la Commissione della collaborazione veramente cordiale che ha dato al Governo; desidero ringraziare particolarmente il Relatore che con tanta cura, con tanto amore si è dedicato alla risoluzione di questi difficilissimi problemi. Ma un ringraziamento va dato a tutti i gruppi, anche a coloro che hanno pronunciato, in questo momento, la dichiarazione di voto di astensione. Io li ringrazio in modo particolare, perché so che essi hanno fatto il sacrificio di rinunciare a un'altra impostazione, e, comunque, con l'astensione il provvedimento viene comunque ad essere adottato all'unanimità come è opportuno che si verifichi in questa legge così importante che addirittura riguarda non dei pubblici dipendenti qualsiasi, ma dei dipendenti dello Stato che rappresentano un potere per il quale va il rispetto sia del Parlamento che soprattutto da parte del Governo.

BISANTIS, *Relatore*. Ritengo doveroso di dover intervenire in questo momento. Io che

ho vissuto tutta la vicenda di questa pratica legislativa che vorrei dire si conclude oggi nella maniera più soddisfacente.

E in questo momento io pensavo — e non mi pare inopportuno il ricordo — a un uomo che non è più con noi, al compianto senatore Spallino, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, che partecipò a queste prime discussioni: alla legge sull'aumento dell'organico, alla legge per ciò che riguarda il sistema delle promozioni e durante tutte le vicende che ha subito questa procedura legislativa. Ho sempre ricordato alcune sue parole che sono rimaste impresse bene nel mio animo e che hanno servito sempre a guidarci nella difficile strada che abbiamo dovuto percorrere fino ad arrivare a questo punto e ritengo proprio doveroso, in questo momento, ricordarlo e ricordarlo rivolgendosi alla sua memoria un pensiero commosso e riverente oggi che non è più con noi. E, superato questo primo punto, che non ho potuto assolutamente contenere, io ricordo tutta l'attività che è stata svolta, come l'attuale Ministro ha ricordato poc'anzi, dal Ministro Gonella che si dedicò proprio a questo problema e nel tormento delle discussioni, dei contrasti vivacissimi, era riuscito a trovare una prima strada che non fu la strada unica, strada che oggi abbiamo dovuto allargare per raggiungere una certa mèta, che non è una mèta del tutto precaria, ma che è una mèta che ha una certa consistenza e che servirà di base per un nuovo cammino che naturalmente sarà percorso.

Un ringraziamento vivissimo a tutti quelli che si sono occupati della materia, e senza poter ricordare logicamente tutti. Anche gli uffici legislativi che hanno seguito questa procedura e anche le associazioni di categoria che hanno con interesse particolare, derivante dal motivo proprio che le spingeva a interessarsene, trattato questo materia.

E un ringraziamento da parte mia come relatore anche ai colleghi che si sono occupati di questi problemi, che poi si sono, diciamo così, fusi in un unico testo, in un unico contesto, in un'unica relazione e sono stati poi sottoposti a un unico esame.

In sostanza, noi con questa legge abbiamo voluto segnare un punto fermo che ci consenta di poter riprendere il cammino domani. Ecco perché alcuni gruppi si astengono da votare a favore, pur riconoscendo che il risultato conseguito e il provvedimento che di qui a poco andiamo ad approvare corrisponde a molte aspettative, non voglio dire a tutte le aspettative, a molte aspettative della stra-

grande maggioranza dei magistrati. E naturalmente noi non possiamo affrontare, in questo momento, il problema nella sua interezza, ed ecco perché abbiamo voluto risolverlo, ma non con carattere di precarietà, di provvisorietà, ma con carattere stabile e definitivo, in questo momento, ma che poi domani potrà formare oggetto di nuovi approfondimenti e di nuovi esami.

I due problemi sono stati insieme esaminati e opportunamente risolti. Tra breve saranno approvati dalla Commissione nel testo unificato, ora presentato, con le modifiche migliorative che la Commissione ha ritenuto di apportare. Uno riguarda l'aumento degli organici della Magistratura e l'altro le norme sulla promozione dei magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione. L'esame stesso ha messo sempre più in evidenza i problemi che una riforma dell'organizzazione giudiziaria comporta.

Possono reggere le attuali strutture, che sostanzialmente rimontano all'epoca della formulazione dell'unità d'Italia, alle nuove esigenze di una nazione moderna, dove, per effetto di una crescente democratizzazione della vita nazionale, gli appartenenti alle categorie più umili divengono partecipi dei beni e soggetti di rapporti giuridici talvolta del tutto nuovi, con relativi riflessi sul diritto? La risposta è ovvia.

Gli orizzonti si allargano, il mondo cammina, il progresso tecnico ed economico si realizza, un rivolgimento economico e sociale si manifesta e si attua giornalmente. E, quindi, anche l'organizzazione giudiziaria deve essere strutturata in modo da consentire la migliore scelta e la migliore utilizzazione dei magistrati. Ma tracciare le linee fondamentali di un ordinamento che disciplini l'organizzazione giudiziaria e lo statuto della magistratura, non è compito agevole e richiede approfonditi studi e lavori preparatori. Perciò si è ritenuto di dover rinviare ogni esame circa lo stato giuridico dei magistrati, l'ammissione in Magistratura, le promozioni, a quando sarà riesaminato e riveduto l'intero ordinamento giudiziario. Di guisa che le nuove disposizioni sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione avranno efficacia fino a quando non verrà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

Abbiamo aumentato gli organici, che allo stato erano di 5.703, e li abbiamo elevati a 6.822, superando anche difficoltà di ordine finanziario che si sono manifestate fino a stamattina. Con questo nuovo organico è facile

prevedere che gli uffici giudiziari potranno avere un migliore funzionamento.

Abbiamo eliminato i concorsi per titoli, contro i quali ci fu un'insurrezione generale. Ecco il motivo del rinvio degli scrutini e delle promozioni ad un periodo che si è protratto per un triennio.

Abbiamo lasciato il doppio sistema del concorso per titoli e dello scrutinio con la doppia qualifica. Abbiamo, per consentire una maggiore facilità di avanzamento nelle funzioni e nella carriera, consentito promozioni in soprannumero. Per eliminare ogni discussione in ordine alle promozioni *ex lege*, abbiamo inserito lo scrutinio speciale con la qualifica del merito distinto. E abbiamo ribadito che negli scrutini e negli scrutini speciali bisogna tener conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati dai magistrati. E, al riguardo, mi preme rilevare che io penso che le commissioni le quali si dovranno occupare di questi scrutini non potranno non tener conto, nella valutazione dei magistrati che agli scrutini stessi si presenteranno, dei risultati conseguiti anche nei precedenti concorsi e delle valutazioni che, attraverso questi concorsi, sono state fatte.

Abbiamo consentito l'avanzamento in Corte di appello e in Cassazione, riducendo i limiti di permanenza anche nel grado e nelle funzioni inferiori. Abbiamo, per quanto concerne i concorsi per esami, reso possibile, ad un maggior numero di magistrati, fra quelli che si possono dedicare particolarmente agli studi e che hanno qualità particolari, di partecipare ai concorsi e, quindi, ottenere la promozione con un certo anticipo di tempo.

Abbiamo reso anche possibile una valutazione completa della preparazione di questi magistrati aggiungendo anche la prova di diritto amministrativo fra le prove scritte che essi dovranno affrontare. Abbiamo fra l'altro innovato le cose nel senso di consentire che possano essere modificate le piante organiche degli uffici giudiziari a seconda delle esigenze particolari che si possono profilare, con una procedura piuttosto rapida, appunto per consentire che i promossi in soprannumero possano essere chiamati ad esercitare immediatamente le loro funzioni. E poi, per superare — o attenuare, per meglio dire — le conseguenze dannose dell'interruzione che vi è stata nei concorsi e nelle promozioni, abbiamo anche consentito — e agevolato — che il Consiglio superiore, senza aspettare la compilazione degli elenchi definitivi, possa promuove

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

vere magistrati, quando non vi siano motivi, quali per esempio la richiesta di revisione, che possano domani comportare una variazione sostanziale.

Abbiamo, alla fine, adeguato il trattamento economico dei magistrati di tribunale ai referendum del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per raggiungere quella perequazione che era servita di base in partenza per il trattamento economico di tutti quanti i magistrati.

Ora mi pare che, come diceva poc'anzi il collega onorevole Migliori, attraverso questo iter, che è durato alcuni anni, e attraverso questo esame approfondito, noi abbiamo raggiunto una soluzione che è la più soddisfacente in questo momento. C'è da augurarsi che nel futuro questa soluzione, che servirà fra l'altro come mezzo per la sperimentazione dei risultati che potranno, sul terreno pratico, essere riscontrati e conseguiti, possa servire di base per un ulteriore approfondimento del problema, inquadrato però nell'ambito di tutta una riforma dell'ordinamento giudiziario. E al riguardo noi non possiamo che prendere atto con compiacimento delle dichiarazioni del Ministro, secondo le quali, nell'anno venturo, sarà nominata una commissione la quale si dovrà occupare a fondo di questo problema. Non potrei fare a meno, però, in questo momento, di ricordare la paziente opera del Presidente onorevole Cassiani, al quale io, che sono a lui legato da vecchi vincoli di amicizia, essendo mio corregionale e collega nella attività professionale e al quale sono devotamente attaccato, rivolgo il più vivo ringraziamento. È stata veramente un'azione, quella che lui ha svolto, nelle vesti di Presidente di questa Commissione, prudente e paziente, che ha potuto condurre a questo risultato.

Vicino al Presidente vi è stato il Ministro onorevole Bosco, il quale si è prodigato, insieme con il Sottosegretario onorevole Mannironi, nel seguire giornalmente la questione, vorrei dire mattina e sera, fino a raggiungere questo risultato, che veramente, in certi momenti, pareva non potesse essere raggiunto.

Un ringraziamento vivo e devoto che io rivolgo, vorrei dire, in questo momento, agli avvocati d'Italia ai quali stanno veramente a cuore le sorti della giustizia e anche a nome dei magistrati, i quali hanno riconosciuto per le dichiarazioni che io ho potuto cogliere dalla bocca di molti, quello che ha operato il Governo e il Parlamento per attuare, per poter emanare questa legge che era così con-

trastata nei suoi particolari e che soltanto attraverso un'azione diuturna, lunga, prudente e saggia è potuta arrivare alla sua favorevole conclusione.

E in questo momento, nel concludere questo nostro lavoro, sento il dovere di formulare un augurio per tutti i magistrati d'Italia, un augurio che è anche una certezza, che essi, nell'intraprendere la loro fatica silenziosa, aspra di tutti i giorni, la quale non attende altro premio che la gioia di averla compiuta, possano superare le difficoltà gravissime che incontrano e siano sempre pronti a tutelare il diritto violato, appagando con sollecitudine, con ponderazione e grande senso di umanità le istanze di giustizia che sono rivolte da tutti i cittadini. E termino con l'esprimere un sentimento di profonda simpatia verso i magistrati, simpatia profonda che deriva, oltre che dalla comune attività che viene ad essere svolta ogni giorno, anche dal fatto che io, sia pure da magistrato onorario, per sedici anni, ho servito, senza alcun corrispettivo, l'amministrazione della giustizia, estendendo anche ben venticinquemila sentenze.

Verso i magistrati che affrontano il diuturno travaglio dell'amministrazione della giustizia, di questa alta funzione che accomuna giudici e avvocati, nel costante anelito di una verità e di una certezza spesso inafferrabili, fra le formule astratte dell'ordinamento giuridico e di un'umanità che deriva dalla realtà della vita di ogni giorno, di questa alta funzione che, attraverso la difesa e l'attuazione concreta del diritto, garantisce a tutti la libertà.

PRESIDENTE. Desidero concludere rivolgendo un ringraziamento ai colleghi di tutti i gruppi politici di questa Commissione, al relatore impareggiabile Bisantis, al Ministro Bosco, al Sottosegretario Mannironi, per la fervida, appassionata collaborazione che essi hanno dato al varo di questa tormentatissima legge.

Mi sia consentito anche, alla fine, un ringraziamento al Segretario di questa Commissione che si è sottoposto direi a non lieve e non sempre appariscente fatica e la cui opera è stata indispensabile.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni » (2877).

Presenti	26
Votanti	16
Astenuti	10
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito di tale approvazione sono assorbite le proposte di legge nn. 1961, 2797, 3707, 1285, 2630, 3565, 3630, 3693, 3921.

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Andreucci, Ballesi, Bisantis, Breganze, Cassiani, Cavalieri, Dante, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Martino, Migliori, Palazzolo, Pennacchini, Valiante.

Si sono astenuti:

Amadei Leonetto, Berlinguer, Comandini, Kuntze, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pinna, Re Giuseppina, Sforza e Silvestri.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Colitto; Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011); Palazzolo: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (2632); Boidi ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense (3701); Spadazzi: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge riguardanti la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere la relazione.

AMATUCCI, Relatore. Le parole che testè il Presidente di questa Commissione ha pronunciato trovano l'addentellato nella mia

breve relazione che è stata distribuita in bozze non corrette a tutti i colleghi e trovano riscontro soprattutto nell'affermazione che io nella relazione faccio di non avere la pretesa di voler fare una legge perfetta, ma nell'esigenza che sottolineavo, di venire incontro alle richieste degli avvocati e dei procuratori.

Nella prima parte di questa mia relazione, ho accennato quanto vivo, costante, perenne sia stato il lamento, non solo in Parlamento, ma anche in seno agli organi professionali e in modo particolare al Consiglio nazionale degli avvocati che hanno sottolineato l'esigenza di avere un trattamento più umano e più consono alla dignità, al prestigio, alla nobiltà della funzione che esercitano, e contemporaneamente, signor presidente, noi, in questa sede, dobbiamo fare un voto, che, cioè, quell'altra mia proposta di legge, relativa alla Cassa di assicurazioni contro le malattie degli avvocati e procuratori e dei loro rispettivi familiari possa essere, con la sollecitata volontà del Parlamento, approvata, perché, in un sistema di sicurezza sociale, in un periodo in cui il Governo considera tutte le categorie per venire incontro ai loro bisogni e alle loro esigenze, la categoria dell'ordine degli avvocati è la più negletta.

So, signor Presidente, che lei ha perfettamente ragione. È una questione quanto mai delicata, quanto mai complessa. Credo ci siamo trovati di fronte a quattro proposte di legge, compresa quella dell'onorevole Spadazzi che, però, è limitata ai procuratori legali e ai vice pretori che per un quadriennio hanno esercitato funzioni giurisdizionali. Queste proposte di legge che sono quelle degli onorevoli Colitto, Boidi e altri, il Comitato ristretto le ha esaminate con particolare cura e diligenza cercando di prendere da ogni proposta quello che vi era di più attuabile, di meno difficoltoso, di più aderente ai desideri e ai bisogni della classe.

Io conosco quali sono le osservazioni che verrebbero fatte, in modo particolare, dagli organi dell'attuale direzione, dell'attuale presidenza della Cassa nazionale degli avvocati e procuratori e conosco, onorevole Sottosegretario Mannironi, anche le osservazioni che sono state fatte dal suo ufficio legislativo, perché praticamente tutt'e due le osservazioni si fondono, quando affermano: Voi dovete stabilire l'onere che verrebbe a far carico alla Cassa e l'ammontare di questo onere per essere distribuito a tutti gli avvocati che vengono iscritti alla Cassa di previdenza.

Ora, il punto fondamentale di questa riforma, io che fui relatore anche della legge del

1952, e che cercammo di elaborarla per renderla il più perfetta possibile, con l'ausilio, il contributo, la saggezza del compianto Presidente De Nicola, è quello che, a distanza di dieci anni, questi avvocati praticamente venivano a percepire una pensione che era poco meno di ventimila lire che, con l'indennità di contingenza poteva arrivare sulle trentadue o, al massimo, sulle trentaquattromila lire. Insomma, è una pensione che appare quasi coronamento beffardo per questa attività di avvocato che si esercita, in una forma quasi umiliante per gli avvocati. E conosco anche le altre obiezioni, quando mi si dice, per esempio, ma se voi aumentate i contributi, se aumentate cioè i contributi non solo sugli affari giudiziari, sentenze di vari gradi, eccetera, voi venite a rincarare fortemente i costi della giustizia, io debbo rispondere: perché questa osservazione deve valere proprio quando noi stiamo discutendo questa legge e non vale quando noi discutiamo le altre leggi che portano miglioramenti economici ai magistrati? Sono aumenti indiscutibilmente opportuni, necessari. Ma il costo della giustizia non è rappresentato solamente dall'aumento della carta bollata o dei contributi che bisogna versare alla Cassa di previdenza, ma è costituito anche da quello che il contribuente deve pagare e paga per rendere più degna e conforme la funzione nobilissima che esercita il magistrato.

Ed ecco l'argomento principale, il *punctum dolens*, perché su tutte le disposizioni di questa legge — che io per brevità ho voluto illustrare in queste bozze non corrette — l'osservazione principale è una: voi ci dovete dire qual'è il fondo da cui potete attingere per dare una pensione, che noi prevediamo sulle 70.000 lire, per quelle disposizioni, a coloro che si sono iscritti nel 1952, giacché i giovani, se riescono a compiere i trentacinque anni di iscrizione alla cassa, vengono a percepire una pensione di quasi 160-170.000 lire; ma questo riguarda i giovani, non coloro che avessero superato il quarantesimo anno nel gennaio del 1962. Ma come fate a determinare questa somma? E questo il punto che, costantemente, non si è voluto capire, giacché, signor Presidente, non è che si dà la pensione prelevandola da un fondo comune; sì, esiste un fondo comune, ma praticamente il punto centrale della proposta di legge e del sistema che noi abbiamo proposto, è fondato innanzitutto sul principio che ogni iscritto, in qualunque tempo vada in pensione, riceverà le prestazioni (cioè la pensione) derivanti dal montante che s'è costituito con

la contribuzione personale. Questo è il punto fondo da cui attingiamo volontariamente. Noi abbiamo detto: questi contributi obbligatori debbono essere aumentati; e vi abbiamo modificato gli articoli corrispondenti della legge del 1952; abbiamo, però, anche aumentato le contribuzioni obbligatorie personali, da 75.000 a 100.000 lire: 75.000 per coloro che, al 1952, non avessero superato il quarantesimo anno, 100.000 lire per coloro che avessero superato il quarantesimo anno. Ora, signor Presidente, quanto ai fini dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile, per la legge del 1952, in altra situazione economico-finanziaria, era l'1,50 per cento, e noi l'abbiamo aumentata al 5 per cento, quando abbiamo calcolato che sui fondi generali di riserva l'interesse è del 4,50 per cento.

Signor Presidente, è bene che tutto questo sia detto, perché quando noi discutiamo in materia tecnica, è facile inciampare in qualche osservazione particolarmente tecnica: scusate il bisticcio! Ma non è che noi abbiamo redatto questa legge capricciosamente; abbiamo profittato della saggezza e della pazienza dell'onorevole Presidente, il quale ha voluto ascoltare tutti i rappresentanti delle varie correnti di cui era composto questo comitato, specie per quanto riguarda la reazione degli onorevoli Boidi, Pennacchini ed altri i quali dicevano di aver interpellato degli esperti e degli attuariali di valore, che indiscutibilmente conoscono la materia; ma, amici miei, non è che noi abbiamo redatto questi articoli capricciosamente: anche noi ci siamo serviti di un attuariale e precisamente del professor Cultrera, che è venuto diverse volte alle nostre riunioni e ci siamo fatti spiegare bene le cose con l'esibizione di tabelle che sono state allegate.

PENNACCHINI. Non c'è dubbio che sono arrivati a due conclusioni opposte...

AMATUCCI, *Relatore*. Ma ora non basta dire che siamo arrivati a due conclusioni opposte.

Quando noi diciamo che, sui vari provvedimenti giurisdizionali, sui vari incarichi retribuiti bisogna versare un contributo alla Cassa, quando aboliamo i contributi volontari, perché l'esperienza decennale ci ha dimostrato che nessun avvocato in Italia ha versato volontariamente dei contributi, ma rendevano questi contributi volontari inobbligatorie nella misura di 75 o 100.000 lire all'anno, a seconda dell'età che si aveva nel 1942, la pensione non è altro che il risultato di quelli che sono stati i versamenti, cioè il montante dovuto da ciascuno iscritto, al

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

momento in cui viene collocato a riposo. Questo il concetto. Ora non basta dire: ...voi mi potete dire che avete cento miliardi per garantire la pensione a tutti i trentatremila e più avvocati che sono iscritti. Noi diciamo no. Questa indicazione, attualmente che oscillerebbe sulle 60 e più mila lire è un calcolo di previsione, ma è chiaro che se un avvocato si trova di aver versato come contributi obbligatori una somma maggiore, riesce ad avere una pensione maggiore.

Dire altre cose, signor Presidente, su quello che ho detto sarebbe una perdita di tempo. Noi non partiamo da posizioni preconcrete. Nel Comitato ristretto da lei presieduto, onorevole Cassiani, abbiamo esaminato a fondo tutti i problemi. E io non posso concludere se non ribadendo il principio di essere grato a qualunque componente della Commissione che possa portare il contributo di una chiarificazione, di un miglioramento a quella che è la legge, perché, come ha detto il Presidente, se per noi non vi è la pretesa di voler fare una cosa perfetta, vi è, però, la certezza e soprattutto il proposito di affrontare e decidere una situazione umiliante dalla quale vogliamo che il prestigio e la dignità dell'avvocato finalmente escano fuori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Do la parola all'onorevole Pennacchini.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Prima di esprimere alcune considerazioni sulla proposta di legge che viene sottoposta al nostro esame, desidero dare atto al collega Amatucci, e con lui a tutti i componenti del Comitato ristretto, del mio sincero apprezzamento per il lavoro compiuto nel tentativo di conciliare iniziative che, se pure animate da un unico nobile intento, presentavano all'origine difformità di vedute tali da attribuire loro carattere di vera e propria antitetività. Sono grato in particolare al collega Amatucci per le sue franche e leali manifestazioni di perplessità su alcuni dei risultati raggiunti, perplessità che, per l'autorità della fonte dalla quale promanano, attenuano l'imbarazzo di poter fare udire altre voci di dissenso, proprio per attuare quel clima di fattiva collaborazione da lui stesso auspicato.

Mi sia consentito di sottolineare che mi sento profondamente compreso della responsabilità che la nostra Commissione si assume nel deliberare in sede legislativa un testo di riforma in materia di previdenza forense e che riterrei di contrastare alla mia coscienza qualora un malinteso spirito di solidarietà mi

inducesse a non manifestare dubbi, consapevolmente maturati, circa l'idoneità dello strumento predisposto a conseguire i fini prefissi. Mi auguro che nessuno voglia attribuire questo mio atteggiamento a una meschina questione di prestigio, per essere io firmatario di diversa proposta, e tanto meno a ragioni personali, in quanto come avvocato direttamente interessato al riguardo, vi assicuro, e confido di essere creduto, che avrei salutato con entusiasmo qualsiasi iniziativa altrui che avesse saputo suscitarmi l'intimo convincimento di un migliore apporto positivo, e che non darei mai rilevanza al pur sempre increscioso danno personale, qualora non avessi la convinzione che il danno personale è danno di ogni avvocato e, quindi, è danno collettivo e generale.

Il testo sul quale siamo chiamati a deliberare costituisce un punto d'incontro tra la proposta Palazzolo e la proposta Boidi, quest'ultima da considerare espressione della categoria interessata perché nessuno di noi deve dimenticare che la Cassa di Previdenza, cui la proposta Boidi risale, è un istituto che si identifica con l'Ordine forense, non è estraneo ad esso, e che il Comitato dei delegati che la governa è, per legge, espressione elettiva dei Consigli dell'ordine.

È a tutti noto come i due progetti si basassero su principi diametralmente opposti: il progetto della Cassa, poi proposta Boidi, vuole un sistema mutualistico pieno (tutte le risorse costituiscono un unico fondo che rende possibile determinate prestazioni immediate); il progetto Palazzolo vuole un sistema personale, quale quello attualmente in atto, fondato sui conti individuali e relativi interessi. E qui da chiarire che la contrapposizione sta in questa concezione di sistema, non già, come si dice, nella capitalizzazione e distribuzione delle entrate, perché entrambi i progetti capitalizzano quel che ritengono sufficiente capitalizzare e distribuiscono quel che ritengono possibile distribuire. Ora è intuitivo che la risultante odierna vuole essere una soluzione di compromesso, cui si è dato vita nell'intento di migliorare il sistema personale, per diminuire la distanza che lo separa, quanto ai concreti risultati possibili, dal sistema impersonale.

Non è questo il momento di addentrarsi in un'analisi minuta per approfondire fino a qual punto tale scopo sia stato raggiunto e se fosse stato possibile fare di più o meglio. Un'indagine del genere potrà essere giudicata necessaria o superflua a seconda che vengano confermate o confutate alcune serie

preoccupazioni che sembrano potersi nutrire in via preliminare circa l'accettabilità dei risultati concreti del sistema proposto.

L'onorevole Amatucci nella sua relazione accenna al collaudo già subito dal sistema ad opera di valenti attuariali. Senonché da uno studio di controllo, cui ho ritenuto far ricorso, per cercare di farmi un'opinione personale in proposito, risulterebbe, invece, che detto sistema, incardinato sulla capitalizzazione dei contributi personali e del 30 per cento dei contributi generali (e di quel che potrà essere utilizzato sul venti per cento degli stessi) in aggiunta alle rendite dei conti individuali, già sul nascere incontrerebbe in sede applicativa un ostacolo talmente grave da comprometterne irrimediabilmente la funzionalità. In particolare il totale delle erogazioni pensionistiche o assistenziali e delle spese da sostenere a norma del progetto che ci viene sottoposto, raffrontato col 70 per cento dei contributi generali costituenti la disponibilità spendibile, presenterebbe già nel primo anno un *deficit* superiore a 500 milioni. Tenuto conto che questo disavanzo è necessariamente maggiore in ciascuno degli anni successivi con l'aumento naturale del numero delle pensioni, ne conseguirebbe la paralisi completa della Cassa a scadenza molto vicina e per evitarlo bisognerebbe rivedere su nuove basi tutto il sistema contributivo.

Poiché trattasi di materia non opinabile, non resta che da presumere una notevole difformità tra i rilevamenti statistici assunti a parametri dai rispettivi elaborati. Ritengo, d'altra parte, che la questione sia di così sostanziale gravità da non poter essere accantonata con una semplice assicurazione formale sulla attendibilità della base di partenza, ma da richiedere una chiara, esauriente e rigorosamente scientifica dimostrazione scritta di esperti ufficialmente investiti, che serva a tranquillizzare l'animo di tutti.

Nel chiedere, pertanto, che il testo sul quale dovremo pronunciarci sia convalidato dall'autorevole parere tecnico di un collegio responsabile, tengo ad assicurare che non ignoro come la conseguenziale procrastinazione dell'entrata in vigore delle nuove norme, qualunque esse siano, possa deludere alcuni vecchi avvocati che da tempo attendono una pensione migliore, corrispondente al prestigio della professione già esercitata. Ad essi va tutta la mia fraterna solidarietà, ma non posso tuttavia nascondermi che, anche per effetto della legge Ottolenghi, la Cassa corrisponde attualmente pensioni ben lontane da quelle del periodo iniziale (da circa 8-10

mila lire mensili si è ora arrivati a 45-50 mila lire mensili) e che, a parte ciò, si tratta di deliberare su una riforma organica che decide degli interessi di tutti gli avvocati d'Italia e non solo di quei pensionati attuali che possono trovarsi in condizioni di disagio. E questa una riforma da affrontare nella consapevolezza di dare all'intero Ordine forense — e non già a singoli componenti di esso, per i quali mi auguro sia reperibile una soluzione temporanea di ripiego — un ordinamento previdenziale adeguato alla sua dignità ed ai mezzi finanziari utilizzabili. Se per questo occorre ancora del tempo, è atto di responsabilità fare omaggio a tale esigenza: è solo una riforma affrettata, non già una riforma consapevolmente meditata, che può compromettere il raggiungimento di quegli obiettivi che noi, in buona fede, ci proponiamo e che mai potranno essere diversi da quelli che, per la loro costituzione e per la loro funzione, debbono necessariamente proporsi anche gli organi rappresentativi della categoria professionale.

E a questo proposito cade opportuno un accenno all'organismo cui, in caso di adesione alla mia richiesta, dovrebbe essere devoluto il compito di sottoporre a collaudo preventivo il nuovo sistema previdenziale. Non v'è dubbio che la pluriennale esperienza specifica, il possesso di dati statistici attendibili e aggiornati e l'indiscussa competenza in materia, indicherebbero nella Cassa nazionale di previdenza e assistenza l'ente più qualificato a tale scopo, alla cui collaborazione d'altra parte, come rilevato dall'onorevole Relatore, sarebbe pur sempre utile e necessario fare il più ampio ricorso possibile.

E quanto all'orientamento di alcuni onorevoli colleghi poco favorevoli ad attribuire direttamente tale incarico alla predetta cassa, credo che le considerazioni già premesse circa l'identità degli obiettivi che noi e la cassa ci proponiamo indurrebbero a non darvi eccessivo peso.

Allo scopo tuttavia di eliminare possibilità di malintesi posso non insistere sull'esigenza che sia interpellata direttamente la cassa. Ma non posso omettere di ricordare alla Commissione che l'articolo 14 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 382, ...

PRESIDENTE. Ma la Cassa non è un organo parlamentare e non può essere interpellata! La Cassa può mandare, com'è avvenuto tante altre volte, dei memoriali, un'illustrazione scritta, ma che il Parlamento, decidendo in sede legislativa, interpellì la cassa, debbo escluderlo in modo assoluto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

PENNACCHINI. Ripeto: non posso omettere di ricordare all'onorevole Commissione che l'articolo 14 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 382, prescrive che il Consiglio nazionale forense dia pareri su progetti di legge riguardanti la professione a richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Confidando a priori nell'adesione dell'onorevole Ministro, mi sembrerebbe che ragioni di doverosa prudenza consigliano di far ricorso a questa possibilità, onde ottenere dal predetto Consiglio nazionale il contributo della sua alta opinione sulla regolamentazione di interessi morali ed economici di grande rilievo, comuni a tutti gli appartenenti all'Ordine forense e da tutti attentamente e attivamente seguiti.

D'altra parte, con la richiesta di detto parere, non si andrebbe incontro a una perdita di tempo superiore a quella necessaria per un adempimento che mi sembra indispensabile: quello del parere della V Commissione (Bilancio) in ordine sia alla modifica attuale di contributi a carattere pubblico (i cosiddetti contributi oggettivi) sia soprattutto alle modifiche di contributi che costituirebbero premessa necessaria dell'applicazione della legge nell'avvenire, se essa dovesse essere strutturata come previsto nel testo sottopostoci. Ora i due pareri potrebbero essere richiesti contemporaneamente.

Ho già dichiarato di non voler entrare nel merito della nuova proposta, riservandomi questo ingrato compito in sede di illustrazione degli emendamenti — numerosi purtroppo — dei quali prevedo inevitabile la presentazione.

Quello su cui desidero richiamare adesso l'attenzione è il fatto che il testo in esame prende le mosse da due distinte proposte delle quali una (quella dell'onorevole Palazzolo) sottoposta a reiterati ripensamenti, che hanno dimostrato la fondatezza delle critiche mosse, e l'altra, sorta a notevole distanza di tempo proprio in funzione di correttivo a quanto riscontrato nella prima non opportuno o dannoso.

L'avvicinamento finale è stato notevole, e ne va dato atto a chi si è con tanta lena prodigato nell'inprobabile lavoro, ma resta da domandarsi: ha ciò costituito un effettivo miglioramento? Lascio la risposta alle seguenti considerazioni, che non faccio mie, ma che si assicura siano rispondenti a calcoli scrupolosamente eseguiti:

alcuni avvocati andrebbero in pensione a 65 anni, altri soltanto ad 84 anni, dopo 35 anni di iscrizione alla cassa;

avvocati anziani, per poter conseguire la pensione a 70 anni, dovrebbero maturare 15 anni (in luogo degli attuali 10) di iscrizione alla cassa, dieci dei quali riscattabili a 60 mila lire l'anno (in luogo delle attuali 12 mila) e ciò aggrava, non migliora, la posizione degli anziani rispetto alla proposta Boidi ed anche rispetto al regime legislativo attualmente vigente;

avvocati settantenni sarebbero obbligati ad iscriversi alla cassa per poter andare in pensione soltanto a 75 anni versando lire 1.100.000 (attualmente sono sufficienti 144.000 lire per la pensione a 70 anni);

il progressivo aumento nel numero dei pensionati renderebbe, per il gioco capitalizzazione-distribuzione, le pensioni del prossimo futuro inferiori a quelle immediate.

Naturalmente l'elenco potrebbe continuare e non è da farsi illusioni sulla difficoltà, in un sistema siffatto, di turare le falle senza aprirne inconsapevolmente delle altre.

Ora io mi domando se valga la pena di continuare ad inseguire progettazioni disparate quando si ha a disposizione un progetto Boidi in cui tutto è chiaro e certo ed è garantito da calcoli fatti da un collegio attuariale che si onora dei nomi di un De Mec, presidente dell'Istituto centrale di statistica e professore ordinario di Statistica economica all'Università di Roma, e di un Ottaviani, ordinario di matematica finanziaria e attuariale nell'Università stessa; mi domando se una altra progettazione, che, almeno a prima vista, dà luogo agli inconvenienti suaccennati e soprattutto ad una sperequazione difficilmente accettabile tra pensionati attuali e pensionati futuri, debba essere senz'altro da noi discussa nei dettagli prima di aver acquisito cognizione dei motivi sui quali debba essere basata la preferenza da accordare.

Non mi si venga a dire che inopportuni motivi di puntiglio professionale mi inducono a sostenere la proposta Boidi. È intuitivo che se ho apposto la mia firma sotto quel progetto, l'ho fatto perché convinto della sua intrinseca idoneità a risolvere il problema trattato, perché ne ho approvato impostazione e finalità, condividendo il positivo apprezzamento di tanti altri colleghi. Con tutto ciò mi sarei ritirato in buon ordine qualora mi si fosse offerta, se non una tangibile dimostrazione di eventuali errori, almeno un accenno dal quale desumere di aver peccato di ottimismo nel ritenere conseguibile quanto preventivato. Di questo neppure una traccia, e allora mi sembra legittimo l'interrogativo se sia opportuno che una proposta, la quale con sacrifici indivi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

duali e collettivi praticamente identici garantisce risultati indubbiamente migliori, continui a rimanere pressoché ignorata.

Esamini, quindi, l'onorevole Commissione se non sia il caso di rivedere la questione *ab imis fundamentis* premettendo, alla discussione su quello che oramai costituisce un ulteriore, e non certo l'ultimo, emendamento della proposta Palazzolo, un esame integrale della proposta che insisto nel sostenere. Nell'avanzarne la richiesta ritengo di poter fare appello anche al seguente motivo di ordine procedurale, del quale spero che la Commissione vorrà tenere debitamente conto. La proposta Boidi reca una normazione completa e organica dell'intera materia con radicali innovazioni rispetto alla legge vigente per quanto attiene sia alla impostazione generale, sia al contenuto dispositivo, sia infine ad aspetti marginali e di dettaglio. Allo stato attuale di essa non risultano presi in considerazione che punti marginali e punti suscettibili di raffronto con la precedente dell'onorevole Palazzolo, che, di portata più ristretta, si limita a modificare o a sostituire solo alcuni, per quanto importanti, articoli della legge 8 gennaio 1952 n. 6.

È evidente che una proposta siffatta non può essere respinta nella sua integrità non solo senza discussione, ma senza neanche un esame, se non altro nella cospicua parte residuale.

E che questo esame sia finora mancato può desumersi agevolmente dalla relazione Amatucci nella quale — a parte il fatto che tranne nelle premesse, la proposta Boidi non è stata mai citata — manca il benché minimo accenno ai motivi per i quali questa Commissione dovrebbe non approvare le numerose innovazioni ideate dal proponente, almeno sugli argomenti non affrontati da altri.

Mi auguro, quindi, di trovare consenzienti gli onorevoli colleghi sulla doverosa necessità di procedere a concreto esame della proposta suddetta. Circa il momento in cui questo dovrebbe avvenire lascio immaginare quali conseguenze potrebbe avere la già avvenuta discussione sul testo ultimamente sottopostoci, qualora singole disposizioni della proposta Boidi, con esso incompatibili, fossero poi ritenute meritevoli di approvazione. Evidentemente vi sarebbe molto, se non tutto da rifare. A me sembra che la discussione sul tutto debba sempre precedere quella sulla parte e che, pertanto, la precedenza vada accordata alla proposta Boidi che, fra l'altro, per la sua razionale impostazione si presta a subire tutti gli

emendamenti senza tema di comprometterne la struttura.

Spero che gli onorevoli colleghi vogliano condividere il mio pensiero confortandomi con la loro adesione per quella che io ritengo una procedura equa e di comune interesse.

PRESIDENTE. Prima di continuare nella discussione, solo per ragioni obiettive, ho il dovere di sottolineare che non esiste più la proposta Palazzolo, che non esiste una proposta Boidi.

Mi consenta, onorevole Pennacchini, parlare di precedenza dell'una sull'altra è una proposta che non trova spazio, non trova possibilità alcuna, nemmeno la più lontana, di attuazione. E non soltanto, onorevole Pennacchini, mi consenta di dirlo per motivi regolamentari, ma per motivi sostanziali. Basterebbero i primi e sarebbero assorbenti.

Basterebbe confrontare la proposta originaria del collega Palazzolo con il testo che il Comitato ristretto propone all'esame della Commissione per rendersi convinti di quello che dico io, cioè a parte i motivi regolamentari, per cui il Comitato ristretto ha assorbito i due testi, facendo un testo proprio da sottoporre alla Commissione. A parte questo, c'è un motivo di carattere sostanziale, cioè a dire che tra il testo Palazzolo e il testo del Comitato ristretto ci corre tanto spazio evidentemente da non mettere più sul piano la discussione delle proposte di legge Palazzolo e della proposta di legge Boidi.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono grato all'onorevole Pennacchini per la relazione che ha fatto avverso il testo che il comitato ristretto ha avuto occasione di predisporre, di sottoporre all'esame della Commissione, in quanto il contributo, da qualunque parte venga, rafforza quello che è stato il mio convincimento all'inizio della discussione, di avere il contributo dell'esperienza. Però mi consenta l'onorevole Pennacchini che, in fondo, nella sua relazione, tranne l'ultima parte, a cui ha risposto il Presidente, c'è una precedenza della proposta Boidi, si possono ridurre a quattro: una prima osservazione che fa l'onorevole Pennacchini che pure si appella alla necessità di voler sentire un collegio di esperti attuariali, fa un'affermazione — mi scusi onorevole Pennacchini — di cui non mi sono reso conto, quando egli afferma che si verrebbero a perdere solo 500 milioni approvando il testo come è, e questo solo nel primo anno. È un'affermazione apocalittica. Egli che è così preciso ad invocare l'ausilio di un collegio a darci i lumi, poi non ci dimostra praticamente come si verifichi questo *deficit* di 500 milioni. Se-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

conda proposta: il collegio; noi lo abbiamo sentito, abbiamo le conclusioni del professor Di Meo. Ma noi vorremmo vedere per quali ragioni l'onorevole Pennacchini, che pur si richiama all'organo rappresentativo dell'Ordine degli avvocati, non abbia sentito il bisogno di farci avere questa relazione del professor Di Meo da contrapporre ai risultati da noi accolti da parte dell'altro attuariale professor Cultrera. Infine la terza osservazione, io non la comprendo quanto tu dici: Bisogna aspettare 84 anni per avere la pensione.

Noi abbiamo l'articolo 13 in cui si stabilisce che « la pensione si consegue dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni ». Quindi i giovani che a 24-25 anni, dopo aver sostenuto gli esami di procuratore, si iscrivono alla Cassa obbligatoriamente, dopo 35 anni, cioè, che corrisponde proprio esattamente all'età di 65-66, possono avere la pensione; secondo caso: la pensione si percepisce dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 l'iscritto aveva compiuto il 40° anno, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di servizio professionale; terzo caso, dopo 15 anni, appunto per favorire gli anziani, di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni, se alla data di entrata in vigore l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

Caro Pennacchini, se un avvocato che oggi ha 70 anni e non si è iscritto mai alla Cassa e se vuole iscriversi e noi prevediamo il minimo, perché nel 1952 aveva superato il quarantesimo anno aspettando 15 anni arriverà a 84 anni.

C'è la considerazione che tu hai fatto. Oggi ci troviamo di fronte ai testi dei colleghi Colitto, Boidi, Palazzolo e Spadazzi. Al principio io ho fatto menzione di tutte le proposte e nella mia breve relazione ho detto che questo punto coincide perfettamente col punto di vista dell'onorevole Boidi. Queste erano le precisazioni di fatto, per quel chiarimento che avevo il dovere di fare.

MASTINO. Io potrei anche rinunciare a parlare, perché molte delle cose che intendvo dire sono state acutamente fatte risaltare davanti a questa Commissione. Vorrei solo dire, al mio giovane collega onorevole Pennacchini che praticamente questa sua requisitoria contro la proposta di legge si riduce ad un'istanza di rinvio. Rinviare, cioè, perché crede necessario ascoltare l'opinione di commissioni di matematici e statistici, sentire

l'opinione del Consiglio superiore forense, in modo che questa legge vada alla prossima legislatura e venga esaminata da altre menti più acute delle nostre.

Anzitutto io vorrei dire che è inesattissimo, anzi è esattamente contrario alla verità, affermare che questa legge è stata affrettatamente proposta e stilata. Essa, viceversa, è il frutto di un laboriosissimo esame che si trascina da mesi e da anni. Essa ha suscitato aspettative, angosciose aspettative!

Per quanto io non faccia più l'avvocato, vivo pur sempre nell'ambiente degli avvocati, e so quanto questa legge sia attesa, so quanti appelli angosciosi giungono da tutti i fori della mia Sardegna, il che dimostra che questa legge — con tutti i difetti che il nostro onorevole Presidente ha già fatto rilevare, inerenti ad ogni legge ed alla specialissima materia che questa legge disciplina — provvede ad emergenze assolute, familiari e personali, che noi, che rappresentiamo gli avvocati e che di questa classe forense siamo esponenti, dobbiamo tenere in considerazione.

Rinviare, ora, la discussione di questa legge, susciterebbe senza dubbio una profonda amarezza nell'animo di tanti che hanno dato all'attività forense tutta la loro vita e che si aspetterebbero un nuovo miglior trattamento.

Ma io voglio osservare un'altra cosa, al mio giovane onorevole collega: e, cioè, che egli ha un sacrosanto rispetto, diciamo un'ammirazione quasi sacerdotale, mistica, nei riguardi delle perizie, dei consulti e dei consultori tecnici. Evidentemente la sua esperienza professionale non è così lunga come la mia e questo dipende dal fatto, doloroso per me, della mia maggiore età. Ma io ho constatato, nella mia professione, che se c'è un campo in cui tutto si può dimostrare, è proprio la perizia. Potrei dare esempi pratici di cause basate su perizie tecniche matematiche che sono sempre giunte a conclusioni diverse: imputato di frode all'erario di oltre 4 milioni, assolto dal tribunale perché, invece che frodatore, era creditore! E questo in base a due perizie contrastanti, matematicamente esatte tutte e due, errate tutte e due!

Che cosa se ne deduce? Se ne deduce che è sapientissima (ripeto: sapientissima!) la conclusione cui sempre è giunto il tribunale, in tutte le epoche in cui diritto ci fu: che è il giudice colui che deve dire l'ultima parola. E il giudice, qui, era quella commissione di egregi colleghi i quali hanno lungamente dibattuto il problema; hanno anch'essi sentito esperti degni di ogni ossequio;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

però si sono formati i propri giudizi personali, perché siamo noi che dobbiamo decidere: non è nessun esperto! Siamo noi che siamo investiti dal Parlamento, in rappresentanza di esso, a decidere su questa legge, e siamo noi che dobbiamo dire se questa legge, periti o non periti, consulenti o non consulenti, è degna di essere approvata. Mi pare che, giunti a questo punto di quest'elaborazione e discussione, solo nel caso in cui gravissime difficoltà vengano dimostrate — che vedremo poi nella discussione dei singoli articoli, ed io non accennerò nemmeno alle difficoltà che il collega ha sollevato nei riguardi di certe applicazioni pratiche della legge, perché non è questo il momento, nella discussione generale, di parlarne — solo in quel caso, ripeto, che venga, però, accertato non in base a supposte differenze o a supposti pareri contrari di supposti valentissimi tecnici, che noi non conosciamo e non vogliamo conoscere, ma in base a constatazioni attuali, di cui si dimostri oggi la fondatezza, noi possiamo accogliere delle variazioni sul tema che è il progetto di legge così come ci è stato presentato dalla Commissione speciale, alla quale io tengo ancora una volta ad esprimere il mio profondo compiacimento: perché essa ha compiuto, in argomento così arduo, così combattuto, così difficile, in cui l'errore era in agguato ad ogni angolo della stanza dove si discuteva, ha compiuto un lavoro di coordinamento così limpido, così preciso, così sicuro, che ci può dare ogni affidamento.

Ripeto, però, che, oltre queste considerazioni di pura formalità e di pura esegesi giuridica, alle quali troppe volte ci compiacemmo di aderire, rimane il fondamento di questa legge che è di urgente necessità.

Tra l'altro, richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi — ed è l'unico richiamo all'attuazione pratica della legge che io farò — sulla necessità di ben regolare la reversibilità delle pensioni, che è uno degli argomenti che angoschia profondamente l'animo di tutti i vecchi avvocati che vanno in pensione, che sanno di essere vicini all'ultima dimora e che pensano al pericolo tremendo che le loro famiglie corrono di rimanere senza pane. Questo è il nostro problema, questa è la risoluzione che chiediamo. E lo chiedo a nome mio personale e a nome — io parlo per il foro di Sardegna — di tutti i colleghi avvocati di Sardegna che di questo problema mi hanno investito e dell'angosciosità di esso mi hanno fatto presente l'attualità.

PENNACCHINI. Per una precisazione personale, onorevole Presidente, in merito al

discorso del molto più autorevole di me collega Mastino. Il collega Mastino, ripetutamente, eufemisticamente, definendomi giovane, ha sottolineato...

MASTINO. Con amarezza per me...

PENNACCHINI. ... ha sottolineato come il mio intervento avesse un carattere dilatorio o di ritardo all'approvazione della legge. Desidero dichiarare nel modo più deciso che respingo questa interpretazione in quanto nessuno più di me è convinto dell'opportunità e della necessità di far presto nell'approvare la legge che stiamo attualmente esaminando. Se proposte e richieste di pareri ho fatto, è stato soltanto nell'intento di migliorare la stesura della legge e di renderla più adeguata alle esigenze di coloro che ne aspettano il varo. Ma nessuno più di me si rende conto dell'opportunità di far presto per definire una volta per sempre questa materia che tanta attesa suscita negli ambienti interessati.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Pennacchini.

PALAZZOLO. Riprendendo l'argomento, onorevole Presidente, vorrei dire, a mio disdoro, che la proposta di legge che oggi viene all'esame della Commissione è stata così elaborata e modificata dal Comitato ristretto che, in rapporto a quella che originariamente avevo presentato, vi è una forte differenza: Perciò, quando l'onorevole Pennacchini parla di proposta Palazzolo, bisogna tener presente che ora è diventata la proposta del Comitato ristretto. Io me ne spoglio, non a scampo di responsabilità, ma unicamente per la verità delle cose: questo come primo punto. Secondo: egli dice che si doveva interpellare la Cassa, altrimenti non si doveva interpellare nessuno. Non di meno noi abbiamo anche interpellato il vicepresidente della Cassa, il compianto avvocato Cattaneo, un egregio avvocato di Napoli. Abbiamo chiamato un attuario, il presidente degli attuari nazionali, che ci ha fatto tutto gratis — poveretto! —, s'è prodigato più di noi, in contrapposto agli attuari di Moschella, i quali avevano fatto quel lavoro, naturalmente, *ad usum delphini*, con cinque milioni di onorario! Questo tanto per la realtà delle cose. Ora passiamo oltre.

L'amico onorevole Pennacchini s'è arrabbiato perché gli ho detto che certe cose le aveva sentite da Moschella, ma io gli ho fatto una lode perché se non le avesse sentite da Moschella e avesse letto l'articolo 13, si sarebbe accorto che i casi di 84 anni non sarebbero esistiti e non possono esistere per-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

ché, se un appunto ci è stato fatto, è stato quello di rimproverarci di aver voluto giovare agli anziani. Voi volete sacrificare i giovani e giovare agli anziani! — ci è stato detto. Questo è l'appunto che ci è stato mosso. Tutti gli appunti sono venuti su questo argomento. E invece non è vero, perché noi — sì — abbiamo cercato di venire incontro agli anziani; però, il giorno in cui i giovani andranno in pensione, con l'accumularsi dei contributi e con la cessazione della capitalizzazione, cioè dell'acquisto di tenute, di immobili che non rendono niente, i giovani percepiranno una pensione che sarà certamente superiore alle 150.000 lire.

E vengo ai 500 milioni che l'amico onorevole Pennacchini ha detto che si registrerebbero al primo bilancio.

Ma questo non è esatto. Onorevole Pennacchini, noi abbiamo fatto fare i conti al professor Moschella il quale ci ha detto voi potete tranquillamente dare 60 mila lire al mese a ciascuno e non ha tenuto conto di un cespite che ammonterà almeno a 600 milioni. Il professor Cultrera non ne ha tenuto conto perché non ne aveva i mezzi per poterlo stabilire ed è l'incameramento, le confisca dei depositi giudiziari. Questa è una ingiustizia si è detto che si risolve a danno degli avvocati civilisti e a vantaggio dei penalisti. Allora che cosa è la Cassa di solidarietà sociale? E poi non è vero perché i residui dei depositi non sono degli avvocati, sono dei clienti.

Poi voler dipendere da tutti coloro che hanno incarichi personali in tribunale, questo è il più grosso errore. Perché quelli che hanno gli incarichi sono sempre gli stessi. Io son 40 anni che faccio l'avvocato e mi ricordo sempre gli stessi amministratori giudiziari e curatori.

E mi pare che non ci sia altro da dire.

BREGANZE. Io ho letto con tanto amore la relazione che ha svolto il collega Amatucci, ho ascoltato i vari interventi che si sono susseguiti e taluni molto appassionati e vedo l'amore che tutti rechiamo a questa professione forense. Io concordo su talune osservazioni espresse e concordo con l'onorevole Amatucci quando dice che questa legge che dobbiamo fare non ha da parte nostra alcuna pretesa di perfezione. Questa è una cosa giusta; perché se dovessimo raggiungere questa meta così alta, chissà quali lunghi decenni dovremmo impiegare a questo scopo. Sento al mio orecchio osservazioni fatte assai recentemente in un'assemblea dell'ordine forense, in cui pur raccomandando l'accogli-

mento della tesi espressa nella proposta Boidi, nello stesso tempo non vi era nessuna pretesa. La necessità di migliorare taluni istituti proposti nella legge 1952 — che fu fatta essa pure con tanti buoni intendimenti — è dovuta al fatto che essa ha rilevato talune manchevolezze. Concordo sul rilievo espresso dall'onorevole Amatucci di non preoccuparci che talune esigenze di finanziamento della legge medesima importano un sensibile aumento del costo della giustizia, perché ciò obiettivamente non è, in quanto i ritocchi sono nella sostanza così modesti nella entità che non può trarsi motivo a preoccupazione. Anche in questo tema, noi dobbiamo preoccuparci soprattutto della sicurezza collettiva che da molto tempo studiamo.

Io mi auguro, cioè, che al di là delle mille casse in cui si articola attualmente la previdenza in Italia si giunga a un'organica organizzazione del sistema che permetta a tutti gli italiani di avere quella sicurezza che il nome stesso comporta.

Non posso, quindi, che essere grato a tutti coloro i quali hanno studiato con passione l'argomento ed in specie il collega Amatucci per uno sforzo di sintesi che ha voluto portare anche in questo argomento.

Ci sono state diverse perplessità di fronte alla soluzione della proposta.

In particolare, è vero che la proposta Boidi alla quale io avevo dato la mia adesione, ha cercato di affrontare globalmente il tema e posso dire per la verità, almeno a quanto mi consta, che ha incontrato larghi consensi in molti ordini forensi locali.

Voglio ignorare totalmente ogni aspetto personale che possa essere legato al nostro cuore che è umano a questa o altra preferenza. Ma mi sembra di un oggetto così importante, per cui mi sembra che un'ulteriore considerazione si renda necessaria.

Sotto questo profilo, io non posso fare a meno di associarmi ad alcune perplessità che il collega Pennacchini ha espresso. Io non entrerò nel merito, perché il collega Pennacchini molto ha fatto al riguardo. Prego nel frattempo si interPELLI il Consiglio nazionale forense, perché esprima il suo parere sulla materia.

Io penso che il Consiglio nazionale forense e per la sua composizione e per la sua cultura dei suoi componenti è l'organo che già conosce largamente questo tema, io credo che il suo parere sarà utile all'approfondimento della materia che trattiamo.

Mi permetto fare osservare all'onorevole Breganze che la sua sollecitazione può essere

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

sottoposta come suggerimento al Governo e non al Parlamento.

BREGANZE. È in questo senso che volevo esprimerla. Mi scusi, onorevole Presidente, l'improprietà. La ringrazio anzi della precisazione, che è una precisazione molto utile.

ANDREUCCI. Onorevole Presidente, ho assistito con una certa meraviglia ad una specie di polemica, sorta nella discussione generale, in termini di contrasto tali che denotano che, in realtà, su questo problema, vi può essere o vi è una differenza sostanziale di vedute tra coloro che sono eufemisticamente chiamati i giovani colleghi e coloro che sono realmente chiamati i colleghi anziani: che io chiamerei, qualche volta, i vecchi colleghi, non in senso dispregiativo, ma in senso... alpino! L'età, comunque, non è una disgrazia. I giovani, anzi, sperano di arrivare all'età di coloro che si chiamano anziani. Perciò, sentire che l'età è considerata una disgrazia, non fa a noi un grande piacere e non è neppure uno stimolo per arrivare alla veneranda età dei nostri onorevoli colleghi anziani!

Tuttavia, mi pare che si possa anche dire, per obiettività, che il Comitato ristretto fu chiamato a lavorare e cominciò a funzionare prima ancora che fosse presentata la legge Boidi, alla quale anche io ho messo la firma. Non è che questo faccia sorgere in me il sospetto che il Comitato ristretto non abbia esaminato la legge Boidi e non abbia trovato le soluzioni che dovevano essere trovate anche in relazione alla presenza della legge Boidi, tuttavia, rilevando ciò, debbo dire che, siccome noi tutti siamo disposti quasi sempre a sostenere con maggior calore le nostre tesi piuttosto che quelle degli altri, il Comitato ristretto ha iniziato con una certa tesi e s'è trovato poi a dover esaminare anche altre tesi che sopraggiungevano, e direi anche senza una notevole simpatia, almeno per quel che mi è parso dal contenuto sostanziale dell'intervento dell'onorevole Palazzolo. Vorrei dire che non mi dispiacerebbe, veramente, che il Consiglio nazionale forense fosse consultato. Noi siamo reduci, attualmente, dall'esame e dall'approvazione di una legge in cui consigli, comitati, sindacati, controsindacati, non solo sono stati interpellati ma addirittura sono arrivati qui, attraverso le dichiarazioni del Ministro o dei commissari o di persona, e che in qualche modo hanno influenzato od obbligato le stesse decisioni della Commissione. Ora, per noi, chiedere che sia consultato il Consiglio nazionale forense, per averne un parere, vuol dire mettere in pace anche la nostra coscienza, perché non è sem-

pre vero, anche se si dice così, che il giudice sia il perito dei periti; non è sempre vero, tanto è vero che molte volte anche i giudici fanno degli errori, proprio perché non sono periti per niente!

Ma è anche vero quell'altro adagio: che il calzolaio non deve andare oltre le scarpe; e in materia attuariale, se mi è permesso, non credo che l'onorevole Palazzolo o gli altri colleghi siano esperti; e siccome c'è un proverbio che dice appunto che il calzolaio non deve andare oltre le scarpe, ed io mi sento calzolaio, non mi dispiacerebbe sentire anche quei pareri che, a conti fatti, io considero validi come orientamento alla mia decisione. È per questo che il giudice è il perito dei periti, perché è orientato dai periti ai quali chiede in sostanza consultazione. Direi che è anche naturale che le istanze dei giovani siano diverse dalle istanze degli anziani. È evidente che gli anziani si trovano in condizioni prossime o immediate di bisogno e che i giovani sanno che, secondo una vecchia tradizione e regola generale, le generazioni future (in questo caso le future generazioni aspiranti alla pensione) hanno sempre pagato per le generazioni passate, perché questa è la legge, ed è una legge alla quale difficilmente si può ovviare. Ragion per cui, ad un certo punto, anche in questo esame di ciò che si deve pagare — giustamente, anche, socialmente! — per le generazioni passate, da parte di quelle future — atteso che noi siamo considerati generazioni future dalla benevolenza delle generazioni non ancora passate ma presenti e prossime ad essere messe in pensione — è naturale che le istanze siano diverse ed è naturale anche che tali istanze siano contenute da un esame (o da una possibilità di esame) più approfondito di queste norme.

Io non posso rammaricarmi di quello che fa l'onorevole Palazzolo perché in qualche modo è la giustificazione di quelle stesse cose che faccio io: la battuta, in sostanza, che gli attuariali interpellati da un lato non avrebbero chiesto un soldo, mentre quelli interpellati dall'altro hanno chiesto cinque milioni. Mi pare, in sostanza, che questo sia un aspetto di polemica deteriore alla verità delle cose. Io credo che i giovani non debbono essere sacrificati, anche perché in definitiva i giovani, in realtà, sono stati più fedeli di quanto non lo siano stati gli anziani alla Cassa: lo sono stati perché hanno trovato la legge già fatta; lo sono stati perché, forse più innocentemente, se così si può dire, di quanto non lo siano stati gli anziani, hanno denunciato i loro redditi, e sono stati iscritti d'ufficio alla Cassa; mentre

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

molti valenti avvocati, che indubbiamente guadagnavano bene, nei tempi in cui i giovani cominciavano ed erano iscritti d'ufficio alla Cassa — almeno questo è successo nella nostra piccola città nella quale i redditi denunciati dagli uni e dagli altri sono sempre evidenti — hanno rinunciato ad un certo punto a fare quello che è stato sempre o dovrebbe essere una particolarità degli avvocati, hanno cominciato cioè a fare, come si suol dire, i minchioni, perché hanno denunciato il loro vero reddito; sul loro reddito sono stati tassati e sono stati automaticamente iscritti, mentre altri più anziani ed anche più famosi colleghi a questo hanno in qualche maniera ovviato. È uno dei difetti antichi del nostro sistema fiscale a cui questi anziani colleghi, forse più esperti della vita di noi, sono riusciti ad ovviare.

E ancora, non mi pare giusto (e lo ribatto!) che si dica che il residuo dei depositi sono denari dei clienti. Mi ha dato una brutta indicazione, veramente, onorevole Palazzolo, del modo con il quale lui fa le note ai clienti perché non mi pare giusto che, ad un certo punto, un deposito che in sostanza fa parte di un'anticipazione che l'avvocato civilista ha avuto per la difesa, debba poi, per quel che possa ritornare all'avvocato, non essere considerato. Non lo è. Secondo me lo deve essere, di diritto; ma di fatto non lo è. Poiché in effetti, la nostra liquidazione della nota, almeno fino ad un certo parallelo dell'Italia, non è un atto di esazione tributaria nei confronti del cliente, ma, anche fissata e stabilita la nota, su quella stessa nota vi sono sempre delle decurtazioni più o meno contestate che, in buona sostanza, dicono esattamente che se noi ritiriamo due o tre mila lire di deposito residuo, quelle sono nostre, perché abbiamo anche rinunciato, forse, ad una parte del nostro stesso onorario.

Concludendo, come uno dei proponenti della proposta Boidi ed anche per uno scrupolo di coscienza, poiché le dichiarazioni del collega Pennacchini non mi sono parse, sia pur dette in tono polemico o per lo meno accettate in tono estremamente polemico, contrarie alla verità, non posso del tutto disattenderle, anche perché faremmo sostanzialmente una battaglia di emendamenti, che sappiamo essere ancor più logorante e ancor più defatigativa di un vero e proprio esame, sereno e disteso, di queste stesse proposizioni. Perciò anch'io insisterei sul fatto che il Consiglio nazionale forense sia interpellato. Non è obbligatorio, è vero, e lo deve chiedere il Ministro.

Io chiedo, pertanto, che il Ministro compia questo atto. Per la verità egli non era ministro al momento in cui fu fatta questa proposta e perciò non era in obbligo, per allora, di adempiere a un atto che, pur essendo facoltativo, è di estremo rispetto verso il nostro Consiglio nazionale forense, che tutti ci rappresenta e che della nostra dignità di avvocati (parlo, sì, come deputato, ma anche come avvocato, ora) è un po' depositario, e che, per questa così importante legge, è bene sia consultato. Esso praticamente esprime e coordina tutte le esigenze dei Consigli forensi e pertanto mi pare che sarebbe ottima cosa avere un suo parere, perché ci potrebbe mettere su un piano molto diverso. È vero che gli avvocati non fanno come i giudici che vengono — come diceva l'amico Migliori — sotto il letto la mattina presto, per poter avere una o l'altra delle posizioni. Naturalmente l'amico Migliori diceva sotto il letto; ma intendeva dire alla porta di casa. Gli avvocati non hanno fatto questo. Direi proprio che, poiché gli avvocati non l'hanno fatto, meriterebbero che il loro Consiglio fosse interpellato in ordine a queste proposte; e se noi lo chiediamo, lo chiediamo anche per rispetto verso coloro che, in sostanza, ci rappresentano anche sul piano professionale.

PALAZZOLO. In relazione agli attuariali, voglio dire: perché si giunse alla relazione Moschella e del professor Cultrera? Agli attuari è stato dato un tema. Quella relazione è sfasata. È stato dato un tema e quelli hanno svolto il tema che gli ha dato la Cassa.

Numero uno, non risponde alla realtà odierna; numero due: la relazione è sbagliata.

Nel progetto Boidi a un certo punto si dice, diamo metà della pensione agli avvocati che hanno compiuto i 65 anni. Io non vedo perché si debba dare la pensione agli avvocati che hanno compiuto i 65 anni e continuano a fare gli avvocati. Io ho compiuto i 65 anni e faccio l'avvocato meglio di quelli che sono giovani.

Un giorno, per tre ore di seguito, noi abbiamo parlato con l'avvocato Moschella. Originariamente nel mio progetto era prevista la pensione a 65 anni. Ora è scomparsa. E scomparsa, sapete perché? Perché Moschella ci dimostrò che i pensionati sarebbero saliti da 1800 a 6200. Ma come mai il progetto Boidi ci viene a raccontare che vuole la pensione a 65 anni? Allora non si paga più? Allora ci sono i fondi. E se ci sono i fondi allora bisogna dare 60 mila lire e non 40 mila. Perché con una pensione di 40 mila lire, l'avvocato è come non avesse niente.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Prima che venga sciolta la seduta, vorrei domandare: questa idea di chiedere il parere all'Ordine forense è condivisa generalmente? Perché evidentemente se noi rinviando senza decidere su questo punto perdiamo una settimana.

PALAZZOLO. Io mi oppongo.

GUERRIERI EMANUELE. Vorrei dire che si può aderire al suggerimento di conoscere il pensiero del Consiglio nazionale forense; però noi dobbiamo tener conto dei margini ristrettissimi di tempo entro i quali noi dobbiamo esaurire il nostro lavoro. Insomma, la richiesta del parere non deve significare la eventualità o la probabilità che di questa legge non se ne parli più in questo scorcio di legislazione.

Allora, io credo che nel corso della discussione si possa anche chiedere il parere del Consiglio nazionale forense, fermo restando che se questo parere non arriva noi procederemo egualmente.

Noi dobbiamo procedere rapidamente, in modo da consentire all'altro ramo del Parlamento di poterla approvare, prima che si arrivi alla scadenza della legislatura.

COMANDINI. Io sono perfettamente d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Ministro.

PENNACCHINI. Anch'io sono d'accordo.

BREGANZE. Sono d'accordo.

ANDREUCCI. Noi approveremo la legge e, dopo che l'abbiamo approvata, ci perverrà il parere.

MASTINO. Il Ministro potrebbe chiedere oggi senz'altro il parere del Consiglio forense e noi continuiamo il nostro lavoro; intanto, il consiglio forense sentirà il dovere di affrettarsi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si può assegnare anche un termine.

BREGANZE. È evidente che, pur proseguendo nella discussione, sarebbe illogico che alla seduta prossima cominciassimo a votare gli articoli prima ancora che il parere sia giunto. Bisogna dare un intervallo di otto giorni almeno per fare un lavoro decoroso.

COMANDINI. Una volta che noi avessimo deciso di chiedere il parere al Consiglio nazionale forense, mi sembra che verremmo meno al rispetto verso il Consiglio, se dicessimo di mandarlo entro tre o cinque giorni. Noi andiamo avanti. Se ci sono ragioni serie di richiederlo, bisogna aspettare il parere. Bisogna affrontare tutte le conseguenze che l'onorevole Guerrieri ha detto.

PRESIDENTE. La richiesta non sarebbe fatta dal Parlamento. Se mai dal Governo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io rispondo su questo punto procedurale, nel merito entrerà dopo il parere che sarà espresso da tutti i membri della Commissione.

Il Governo desidera sottolineare, a sua volta, l'urgenza della legge. È una delle tante proposte da tempo pendenti che devono essere esaminate al più presto. Quindi, ritengo che dal momento che si è impegnata una Commissione — e ricordo che del lavoro della Commissione fu informata anche l'aula, se n'è parlato lungamente durante la discussione del bilancio della Giustizia, sia da parte del Ministro sia da parte degli intervenuti e il Ministro replicò agli intervenuti stessi — non si possa fare a meno di approvare rapidamente la legge e, quindi, sulla base del lavoro del Comitato ristretto. Ognuno ha il diritto di presentare emendamenti. Lo ha detto lo stesso onorevole Amatucci: nella sua relazione scrisse che il Comitato ristretto è pronto ad accogliere tutti quei suggerimenti e quelle deliberazioni che la Commissione andrà a prendere per migliorare il provvedimento.

Ciò premesso per la questione dell'interpello o meno dell'Ordine del Consiglio nazionale forense, io osservo questo: io ritengo che da parte sua il consiglio nazionale forense abbia già studiato l'argomento, perché come abbiamo potuto constatare che taluni Consigli dell'Ordine hanno già fatto una loro deliberazione sulla base di questi lavori che sono diventati pubblici, così il Consiglio nazionale forense probabilmente avrà già fatto il suo esame sulla questione.

Quindi io riterrei — ma questo senza impegno della Commissione, perché sarà un atto del Governo, sotto la sua responsabilità — di sentire telefonicamente il presidente del Consiglio nazionale forense, pregandolo di farmi conoscere se, avendo preso in esame le deliberazioni del comitato ristretto, ritenga di dover fare qualche osservazione al ministro. In questo modo noi accelereremo la procedura, di modo che, nella prossima settimana, potremo entrare senz'altro nel merito della discussione degli articoli. Ma ripeto: senza rinviare eccessivamente, perché tenete presente che esiste anche un altro ramo del Parlamento — cosa che io ricordo sempre a questa Commissione — che la Commissione è libera di fare quello che crede, ma la legge non passa se non c'è anche l'approvazione del Senato. E quindi, in tale condizione, se dobbiamo arrivare prima della fine della legislatura, è ne-

cessario che, prima di Natale, la Commissione approvi il provvedimento. Ecco perché otto o dieci giorni di rinvio significherebbero rinviare la discussione proprio sotto le vacanze di atale e, quindi, correre il rischio di non terminare prima di Natale la discussione della legge. Io proporrei di conciliare le due tesi che sono state affacciate in questo senso: e cioè il Ministro, sotto la sua responsabilità e nei modi che crederà opportuni, interpellare il consiglio nazionale forense il quale certamente è già a conoscenza del progetto elaborato dalla Commissione e quindi potrà esprimere un giudizio entro pochi giorni...

PALAZZOLO. Il Consiglio nazionale forense, per dare un parere, si dovrà riunire.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Ho detto: nelle forme in cui il ministro riterrà opportuno. Questo è un atto mio.

BERLINGUER. Io sono d'accordo con la proposta del signor Ministro. Per quanto riguarda l'urgenza di questa legge, vorrei segnalare ai colleghi non solo l'ansia degli avvocati, ma soprattutto l'ansia di quelle povere donne che sono ancora escluse dal diritto alla reversibilità della pensione, e che attendono questa legge, perché debbono averne avuto sentore. Ora, è chiaro che non può essere la Commissione a chiedere un parere del Consiglio nazionale forense. Potrà essere il Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro potrebbe, sia pure telefonicamente — si diceva — chiedere che il Consiglio nazionale forense (o quel membro di tale consiglio che avesse meglio studiato questa legge) dica al Ministro se ha qualche osservazione da fare. Con questo, prima di tutto, non si vincolerebbe la Commissione ad aspettare questo parere, né si porrebbe la Commissione nella situazione incresciosa di aver trascurato i lumi che possono venire dal consiglio nazionale forense; e d'altra parte, insomma, se poi questo parere non verrà, non farà danno né dispiacere a nessuno. Ma io vorrei aggiungere anche un'altra considerazione, cari colleghi. Qui siamo in maggioranza avvocati, e credo avvocati esperti, quindi, in fondo, il parere che possono dare i membri del consiglio nazionale forense può avere un certo valore per la carica che essi rivestono, ma la conoscenza della legge, la capacità di esaminarla e di decidere in modo razionale e umano, credo che sia pari fra noi e gli stessi membri del consiglio nazionale forense.

PRESIDENTE. Io vorrei proporre, allora, a questo punto, ai colleghi, di riprendere il nostro lavoro, per quanto concerne questa legge, venerdì, ma per esaurire la discussione

generale. Cioché poi si andrebbe all'altra settimana per l'esame degli articoli ed intanto avremmo certamente questo parere.

ANDREUCCI. Io mi ero associato alla richiesta del parere del Consiglio nazionale forense, ma per le chiarificazioni che sono state date fino ad ora e per il valore che potrebbe avere l'eventuale parere del consiglio stesso, e per il rispetto verso noi stessi in quanto siamo rappresentati fra gli avvocati del Consiglio forense, io penso che sia inopportuno che noi aspettiamo questo esame. Penso che sia inopportuno semplicemente per queste ragioni: in realtà, pur essendo vero che siamo sotto la conclusione della legislatura, pur essendo vero tutto quello che è stato detto, è vero anche che fin dal 1959 qui vi sono queste proposte. È vero anche che noi abbiamo fatto le leggi per tutti e, tutti avvocati quali siamo e quanti siamo, non abbiamo fatto neanche le leggi sul nostro ordinamento! E siccome mi pare che, andando avanti con gli anni, lo spirito di socialità in ordine al proprio Ordine, vada a farsi benedire, io, che sono ancora abbastanza indietro con gli anni, rinuncio alla richiesta che avevamo proposto, perché mi pare una presa in giro...

BREGANZE. Scusi l'interruzione. Con ogni rispetto e con ogni ossequio, non mi sento di accedere alle osservazioni dell'onorevole collega, e vorrei pregare il signor Ministro...

PRESIDENTE. La risposta del Ministro è tale da tranquillizzarci, su questo argomento. Non credo sia il caso di formalizzarsi.

BREGANZE. Vorrei rivolgere una preghiera al signor Ministro. Se ho ben capito, la preoccupazione dell'onorevole Andreucci è questa: che se ci limitiamo ad un colloquio telefonico...

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Telefonico per pregarlo di un parere. È l'andata che è telefonica, non il ritorno.

BREGANZE. La preghiera che rivolgo è questa: che il signor Ministro abbia la gentilezza di prendere lumi e conforto da quell'organo e di portare, nella prossima seduta, quelle osservazioni sintetizzate raccolte da quell'organo (giunta o altro che sia). Se il consiglio nazionale forense esprime le sue osservazioni sul lavoro fatto dal Comitato ristretto, che è la sintesi delle proposte presentate, io credo che qualche cosa di concreto si potrà avere che ci consentirà di lavorare. Certo, ripeto, che se noi avessimo detto assolutamente: se per venerdì c'è, bene, altrimenti è come se non fosse stato richiesto, allora sarebbe una presa in giro!

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Andreucci, desidero domandare anche a lei: lei nel fare la proposta vuole che si riunisca l'assemblea degli avvocati d'Italia; naturalmente, questo significa febbraio.

ANDREUCCI. Io vorrei che il Consiglio forense ci rappresenti in termini democratici.

Se noi dobbiamo chiudere la discussione generale e poi procedere all'esame degli articoli vuol dire che il parere su di essi ci porrà su un punto morto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo a un certo punto è chiamato a esprimere la sua opinione nel merito. Nessuno può impedire al Governo che, nella formazione di questa sua opinione, senta anche gli ordini forensi. Questo è il punto. Ma questo parere non impegna la Commissione.

PRESIDENTE. Io direi di vederci oggi nel pomeriggio per chiudere la discussione generale, altrimenti rimandare a martedì sera.

In questo modo, vi sarebbe un margine piuttosto largo, un margine di una settimana perché abbiamo bisogno ancora di una seduta per concludere la discussione generale.

MASTINO. Rinviemo, dunque, di una settimana, in attesa del parere.

BREGANZE. Rispettosamente chiedo che mi sia accordato un certo tempo per rivedere sul tema per approfondire un intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, è un problema che non esiste perché, così stando le cose, potremo andare all'inizio della settimana entrante.

PENNACCHINI. Il parere del Consiglio nazionale forense lo discuteremo in sede di articoli: la qual cosa mi pare assurda.

ANDREUCCI. Onorevole Ministro, formalmente noi non abbiamo la possibilità di chiedere il parere, e perciò noi desideriamo che lo chieda lei.

PRESIDENTE. Il Ministro ha dato assicurazioni in questo senso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Di fronte ad un intervento così accalorato dell'onorevole Andreucci, il Governo non aveva e non ha nessun dovere di chiedere il parere. Pare che si voglia fare un rimprovero al Governo, desidero, però far presente che, di fronte a emendamenti di natura squisitamente parlamentare, elaborati da un Comitato nominato dal Parlamento, il Governo non è tenuto a chiedere alcun parere. Per venire incontro al desiderio espresso da taluni deputati, io ho detto che nella replica che il Governo darà in sede di discussione della legge, io terrò conto del parere, ma non c'è da fare nessun appunto al Governo per non averlo chiesto prima.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'unico piccolo sacrificio per noi, se così può chiamarsi, è quello di trovarci martedì sera, in modo da guadagnare un giorno nel calendario dei lavori. Ci rivedremo, quindi, martedì prossimo alle 17,30.

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato a quella seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI